



Comune di Busseto

Piazza Giuseppe Verdi 10 – 43011 BUSSETO (PR)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Norme procedurali e organizzative

Autorizzazione in deroga per attività rumorose
temporanee nei pubblici esercizi

1 . Descrizione del procedimento

1. NATURA DEL PROCEDIMENTO

La Legge Regionale 14/2003 abilita i pubblici esercizi titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

La Legge regionale prevede anche il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

AI sensi del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee", nelle manifestazioni a carattere temporaneo, il rispetto dei limiti di durata, di orario, di afflusso e di emissioni acustiche di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento, è oggetto di una apposita dichiarazione da presentarsi all'Amministrazione Comunale.

Qualora, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, la natura della manifestazione non sia in condizione di garantire il rispetto dei limiti di cui al Regolamento, possono essere autorizzate previa richiesta di specifica deroga che necessita del parere di ARPA.

2. BREVE DESCRIZIONE

Nel "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee" alla tabella 2 sono previsti specifici limiti di emissioni sonore per le "manifestazioni a supporto di altre attività (P.E. ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonore".

Nel caso in cui per il trattenimento non siano utilizzati impianti di amplificazione sonora e la musica sia prodotta da massimo 2 strumenti e una voce, è sufficiente la presentazione di una semplice comunicazione priva di allegati (art. 10, c. 6).

In altro caso, occorrerà richiedere autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea.

3. TIPOLOGIE

Il procedimento si articola nelle seguenti tipologie:

- Comunicazione per piccolo trattenimento in pubblici esercizi senza fonti significative di inquinamento acustico;
- Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento comunale;
- Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento comunale.

2. Iter del procedimento

Nel caso in cui il piccolo trattenimento non preveda musica oppure sia limitata al massimo a due strumenti ed una voce, la comunicazione in carta libera su apposita modulistica deve pervenire all'ufficio almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

La comunicazione ha efficacia immediata e non è prevista una risposta dell'Amministrazione. Se presentata a sportello, oppure on line se viene reso disponibile idoneo servizio, sarà consegnata una ricevuta di presentazione.

Negli altri casi dovrà essere presentata domanda in bollo accompagnata dalla relazione di un tecnico abilitato in acustica ambientale.

1. MODALITA'

Tutte le domande di autorizzazione per manifestazioni temporanee devono essere accompagnate da una dichiarazione circa la presenza o meno nella manifestazione di musica o altre significative fonti di inquinamento acustico.

Se la manifestazione non prevede esibizioni musicali, né alcuna altra significativa fonte di rumore (ex.: esibizione di motociclette, ecc.), è sufficiente una dichiarazione dell'organizzatore circa il rispetto dei limiti di durata e orario.

In particolare nel regolamento sono stati inseriti in tabella 2 limiti speciali per le "manifestazioni all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o sorgenti rumorose significative" purché sotto i 200 partecipanti. Queste manifestazioni possono durare sino a 10 ore e non hanno limiti di giornate autorizzabili.

Le manifestazioni caratterizzate da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce non sono soggette ad autorizzazione (art. 10, c. 6)

Le manifestazioni caratterizzate da complessi bandistici e/o cori privi di amplificazione sono soggette ad un vaglio preventivo di ARPA che potrà richiedere l a relazione di un tecnico di acustica (art. 10, c. 5)

Per le manifestazioni caratterizzate da musica o altre fonti rumorose significative dovrà essere presentata una relazione acustica predisposta da un tecnico abilitato. Se la relazione evidenzia il non rispetto anche di uno solo dei limiti previsti dal Regolamento, il Settore competente invierà la domanda di autorizzazione in deroga e la relazione del tecnico competente in acustica all'ARPA per il relativo parere.

2. TEMPISTICA

Entro **10 giorni** dall'ingressamento della pratica viene verificata la regolarità della documentazione presentata; in presenza di irregolarità viene inviata una richiesta di integrazioni al cittadino tramite fax o raccomadata a.r..

Nella nota, verrà tra l'altro comunicato al cittadino che, in caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro 30 giorni, si procederà all'archiviazione della domanda.

I termini del procedimento vengono sospesi.

Se la documentazione è completa si procede all'istruttoria che, nel caso in cui i limiti del Regolamento comunale siano rispettati, come attestato dalla relazione acustica, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni.

Solo nel caso anche uno solo dei limiti imposti dal "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee" non venga rispettato, la documentazione completa è inviata ad ARPA per l'acquisizione del relativo parere che viene rilasciato entro i **30 gg** di durata del procedimento, senza alcuna sospensione dei termini, salvo il caso in cui ad Arpa siano necessari ulteriori documenti.

In caso di istruttoria negativa, vengono comunicati tempestivamente al cittadino in forma scritta, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con interruzione dei termini del procedimento. (art. 10 bis Legge 241/90 - art. 11 Disciplina delle fasi organizzative e procedurali). Il cittadino ha 10 giorni di tempo per presentare le osservazioni/eventuale documentazione.

Qualora le osservazioni non pervengano o nel caso di mancato accoglimento delle stesse il Responsabile di procedimento emette il provvedimento di diniego, ARPA completa l'istruttoria di propria competenza e trasmette il parere richiesto all'Amministrazione entro un termine massimo di 30 giorni.

L'intero procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee si conclude entro un termine massimo di 35 giorni.

L'autorizzazione deve essere ritirata dal richiedente allo sportello di front-office, presentando una marca da bollo da apporvi.

3 . Allegati

Allegati specifici da presentare contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività temporanee".

Relazione di un tecnico competente in acustica ambientale

La relazione dovrà contenere i seguenti requisiti:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti;
- stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora;
- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

La relazione non è richiesta se l'organizzatore autocertifica che la manifestazione non prevede musica né altre fonti significative di inquinamento acustico.

La comunicazione è presentata in carta libera, mentre l'istanza di autorizzazione è in carta da bollo così come l'autorizzazione che viene rilasciata.

4. Controlli

1. MODALITÀ

I controlli sul rispetto degli orari possono essere effettuati dalla Polizia Municipale o da ARPA, in particolare nel caso di lamentele da parte dei cittadini residenti in prossimità della manifestazione.

I controlli sui limiti di rumorosità sono svolti da ARPA, in generale a seguito di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini.

2. TEMPISTICA

La Polizia Municipale deve esercitare una vigilanza costante, mentre ARPA non ha tempistiche particolari per i controlli ma interviene su segnalazione dei cittadini o del Comune.

5 . Schema riassuntivo delle fasi e dei tempi procedimentali

COMUNICAZIONE PER PICCOLI TRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI SENZA FONTI SIGNIFICATIVE DI INQUINAMENTO ACUSTICO	
FASI	TEMPI
Trasmissione comunicazione in carta libera (a sportello, fax on line) almeno 5 giorni prima dell'evento	A sportello è rilasciata ricevuta di presentazione. La comunicazione ha efficacia immediata.

TRATTENIMENTI CARATTERIZZATI DA MUSICA E/O CANTO PRIVI DI AMPLIFICAZIONE E PRODOTTI AL MASSIMO DA DUE STRUMENTI ED UNA VOCE	
FASI	TEMPI
Trasmissione comunicazione in carta libera (a sportello, fax on line) almeno 5 giorni prima dell'evento	A sportello è rilasciata ricevuta di presentazione. La comunicazione ha efficacia immediata.

TRATTENIMENTI CARATTERIZZATI DA SIGNIFICATIVE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO CHE RISPETTANO I LIMITI IMPOSTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	
FASI	TEMPI
Presentazione della domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee" accompagnata dalla relazione predisposta da un tecnico abilitato.	A sportello 15 giorni prima della data dell'evento contestualmente alla relazione predisposta da un tecnico competente in acustica.
Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee	L'autorizzazione è <u>rilasciata entro 15 giorni</u> .. Sono prescritti i limiti di emissione sonore previsti dal Regolamento.

TRATTENIMENTI CARATTERIZZATI DA SIGNIFICATIVE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO CHE NON RISPETTANO ANCHE UNO SOLO DEI LIMITI IMPOSTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

FASI	TEMPI
Presentazione della domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee" accompagnata dalla relazione predisposta da un tecnico abilitato.	A sportello 35 giorni prima della data della manifestazione contestualmente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione e alla relazione predisposta da un tecnico competente in acustica.
Richiesta/rilascio parere ARPA	Entro un termine di 30 giorni ARPA trasmette il parere al Comune.
Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee	L'autorizzazione rilasciata recepisce le prescrizioni di ARPA e può essere ritirata a sportello consegnando una marca da bollo.